REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di indumenti esterni della voce 60.05 della tariffa doganale comune, originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, prevede all'articolo 3, paragrafo 1, in relazione all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario annuale di 100 tonnellate di indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, della voce 60.05 della tariffa doganale comune, originari di Malta ; che in virtù dell'articolo 1 del predetto allegato, i dazi contingentali sono pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi ; che è pertanto opportuno aprire per il 1972 un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate per i predetti indumenti esterni ; che a tale contingente tariffario comunitario si applicano i dazi contingentali del 3,1 %, 5,4 % e 3,9 % per i prodotti compresi rispettivamente nelle sottovoci 60.05 A I, 60.05 A II e 60.05 B della tariffa doganale comune ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni degli indumenti in questione in ciascuno degli Stati membri sino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei princìpi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni da Malta durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni, per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione, provenienti da Malta, alle percentuali sottoindicate :

	1968	1969	1970
Germania	—	25	12,5
Benelux	—	—	—
Francia	—	75	87,5
Italia	100	—	—

considerando che, tenuto di questi elementi, delle previsioni fatte da taluni Stati membri e della necessità d'assicurare un'equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi contratti nel quadro dell'accordo in oggetto, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente può essere approssimativamente calcolata nel modo seguente :

Germania	20
Benelux	10
Francia	50
Italia	20 ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti ripartendo la prima fra gli Stati membri, e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per

evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una aliquota supplementare della riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, potere seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granucato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti, originari di Malta, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi %
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	3,1
	II. altri	5,4
	B. altri	3,9

Articolo 2

1. Una prima parte di 80 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	16 tonnellate
Benelux	8 tonnellate
Francia	40 tonnellate
Italia	16 tonnellate.

2. La seconda parte di 20 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro – quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 – è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, come

disposto dal paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Tale procedura continua ad essere applicata per analogia fino ad esurimento della riserva.

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una quantità superiore se ha motivo di ritenere che essa non verrà utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione dell'aliquota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro e non oltre il 15 ottobre 1972, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad esso assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro aliquote man mano che tali prodotti sono prensentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni provenienti da Malta effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI